

**REGOLAMENTO (CE) N. 2710/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1999**

**che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseari nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 1626/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per i prodotti summenzionati, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti

contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 43.